

Allianz

Polizza "Casa Oggi"

Nel presente documento sono contenuti:

- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Informativa privacy

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione: 03/2020 – Ultimo aggiornamento: 01/11/2020

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. - Gruppo Allianz SE

Polizza "Casa Oggi"

Data aggiornamento: 01/11/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre contro il rischio infortuni.



Che cosa è assicurato

- ✓ Sezione Incendio
danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Incendio;
- ✓ Sezione Furto
danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Furto;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile
danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alle coperture:
 - ✓ Responsabilità Civile della famiglia
 - ✓ Responsabilità Civile della proprietà
 - ✓ Responsabilità Civile della conduzione
- ✓ Sezione Tutela Giudiziaria
oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale in relazione:
 - ✓ alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione assicurati
 - ✓ a fatti della vita privata del Contraente e per i componenti nucleo familiare
 - ✓ a controversie derivanti dall'uso di veicoli a motore di proprietà del Contraente o componenti del nucleo familiare.

Con riferimento alle Sezioni Incendio il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo, indicate nel DIP Aggiuntivo Danni nella sezione "Che cosa è assicurato?".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato

Non sono assicurabili:

- ✗ Sezione Incendio:
fabbricato in cui sono posti i locali e relativo contenuto con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle richieste dall'Impresa e indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"; fabbricato con stato d'uso e locali con destinazioni difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa e indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?";
- ✗ Sezione Furto:
contenuto posto in locali con caratteristiche e mezzi di protezione e chiusura difformi a quelli richiesti dall'Impresa e indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"; locali con destinazione difforme rispetto a quella richiesta dall'Impresa e indicata nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?";
- ✗ Sezione Responsabilità Civile:
 - ✗ Copertura Responsabilità Civile della famiglia:
responsabilità per fatti inerenti qualsiasi attività professionale e/o con carattere di professionalità
 - ✗ Copertura Responsabilità Civile della proprietà:
responsabilità per fatti inerenti la proprietà di fabbricato e locali con destinazione e stato d'uso difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa e indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"
 - ✗ Sezione Tutela Giudiziaria:
pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, termini di aspettativa per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio e Sezione Furto
l'assicurazione vale per le cose ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile
 - ✓ Responsabilità Civile della famiglia
l'assicurazione vale nel mondo intero;
 - ✓ Responsabilità Civile della proprietà / Responsabilità civile della conduzione
l'assicurazione vale per le cose ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Tutela Giudiziaria
la garanzia vale per tutti gli Stati europei, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho?".



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza. Puoi pagare il premio tramite:

1. addebito diretto sul c/c del Contraente o del soggetto pagatore presso la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank; in questo caso il Contraente o il soggetto pagatore se diverso dal Contraente autorizza la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank ad addebitare sul proprio conto corrente da egli indicato, il premio alla firma di questo contratto, eventuali rate infra annuali e futuri rinnovi. Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di effetto. Tale modalità di pagamento è subordinata alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito indicato;
2. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di € 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una della Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

L'assicurazione decade, e con essa i suoi effetti, dal momento della chiusura del conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta / recesso.

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Se rientri nella categoria dei Consumatori, ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A., Gruppo Allianz SE
Polizza "Casa Oggi"

Data realizzazione: 01/11/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A. è una società controllata, tramite ACIF SpA, da Allianz SE – Monaco (Germania), con Sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano (Italia).

Recapito telefonico: 800.68.68.68 - Sito Internet: www.allianz.it - Indirizzo Mail PEC: allianz.spa@pec.allianz.it

Allianz S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.


Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.


Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a **5.207** milioni di euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione Incendio	La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Incendio; fenomeni atmosferici e eventi socio - politici. Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso. Vengono rimborsate, inoltre, una serie di oneri, onorari e spese resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate.
Sezione Furto	La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Furto, compresi i danni derivati da Furto, consumato o tentato. Sono inoltre sempre indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Rapina. Sono parificati ai danni da Furto e Rapina gli atti vandalici causati agli enti assicurati dagli autori del Furto o della Rapina.
Sezione Responsabilità Civile	<p><u>Copertura Responsabilità Civile della famiglia:</u> l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione ai fatti della vita privata; la copertura vale anche per la conduzione dei locali di abitazione principale e/o dei locali di abitazioni saltuarie e delle relative pertinenze.</p> <p><u>Copertura Responsabilità Civile della proprietà:</u> l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà dei locali di abitazione e delle relative pertinenze.</p> <p><u>Copertura Responsabilità civile della conduzione:</u> l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla conduzione dei locali di un'abitazione locata, in uso o comodato e delle relative pertinenze; la copertura vale per il conduttore/affittuario dell'abitazione.</p> <p>Limitatamente ai danni a cose da fuoriuscita di liquidi, da Rigurgito di fognature, da Incendio, da Esplosione e da Scoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l'Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte.</p>
Sezione Tutela Giudiziaria	<p>L'Impresa indennizza gli oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o di contratto connessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione assicurati; - a fatti della vita privata del Contraente e per i componenti nucleo familiare; - a controversie derivanti dall'uso di veicoli a motore di proprietà del Contraente o componenti nel nucleo familiare.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Incendio	
Rischio locativo	<p>Questa garanzia aggiuntiva vale nel caso in cui l'Assicurato non sia proprietario dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e delle relative pertinenze, ma li abbia in locazione, in comodato o in uso.</p> <p>L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi della vigente normativa tiene indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, in comodato o in uso e alle relative pertinenze causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato.</p> <p>Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.</p> <p>Questa garanzia aggiuntiva, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata a Valore intero.</p>
Ricorso Terzi	<p>L'Impresa, in relazione alle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, tiene indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti a cose di terzi causati da Incendio, Esplosione o Scoppio, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.</p> <p>Questa garanzia aggiuntiva vale anche per i danni derivanti da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali,</p>

	<p>commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi, a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia aggiuntiva.</p> <p>Non sono considerati terzi: il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella medesima abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione.</p> <p>Tuttavia, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l'Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.</p> <p>Relativamente alle spese giudiziali, si applica quanto previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile.</p>
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
RISCHI ESCLUSI	Sezione Incendio
	Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge nonché parchi, alberi di alto fusto, strade private nonché l'area su cui il fabbricato insiste.
	Sezione Furto
	Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, le cose – fisse e/o mobili – all'aperto, nonché gli alberi, le piante diverse da quelle di appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Sezione Incendio	
Caratteristiche costruttive del fabbricato	<p>La copertura assicurativa, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, sia costruito nel rispetto di una delle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - classe costruttiva I) Fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili; è tollerata l'esistenza di strutture portanti del tetto in materiali combustibili; - classe costruttiva II) Fabbricato con tipologia costruttiva mista ovvero costruito e coperto in materiali incombustibili e Combustibili; - classe costruttiva III) Fabbricato costruito e coperto interamente in materiali <i>combustibili</i>. Si intende compresa ogni pertinenza, comunque costruita, il cui valore non supera il 10% del valore del fabbricato.
Stato d'uso del fabbricato	La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, sia in normale stato di manutenzione e conservazione.
Destinazione dei locali	Abitazione civile con annesso studio privato se presente
Sezione Furto	
Mezzi di protezione e chiusura dei locali	La copertura assicurativa, relativamente ai danni di Furto all'interno dell'abitazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno, dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo a da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o da particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro

	<p>antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.</p> <p>Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm.</p> <p>Qualora il furto avvenga con introduzione nei locali, contenenti gli enti assicurati, con superamento mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili di mezzi di chiusura non conformi a quanto suindicato, la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dagli autori del furto per introdursi nei locali contenenti gli enti assicurati.</p>
Destinazione dei locali	La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali che contengono le cose assicurate siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione e che questa non sia lasciata disabitata.
Sezione Responsabilità Civile	
Copertura Responsabilità civile della proprietà	
Destinazione dei locali	La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione.
Stato d'uso del fabbricato	La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali di abitazione assicurati e le relative pertinenze, sia in normale stato di manutenzione e conservazione.
Copertura Responsabilità civile della conduzione	
Destinazione dei locali	La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Sezione Incendio

Esclusioni Sezione Incendio

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi;
- b) conseguenti all'impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine;
- d) all'ambiente, nonché quelli conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell'autorità;
- f) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati con dolo dal Contraente o dell'Assicurato;
- b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se

	<p>conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 17 oggetto dell'assicurazione incendio;</p> <p>e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 17 oggetto dell'assicurazione incendio.</p>
<p>Esclusioni valide per le singole garanzie / condizioni particolari che integrano la Sezione Incendio</p>	
<p>Esclusioni Eventi atmosferici e sovraccarico da neve</p>	<p>a) Eventi Atmosferici Sono esclusi i danni:</p> <p>1) Verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;</p> <p>2) causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - intasamento o traboccamento di grondaie o di pluviali per cause diverse da grandine e/o neve; cedimento o franamento del terreno, stillicidio, umidità, neve, gelo; <p>3) subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - fabbricati in legno o plastica e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da grandine o rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e relativo contenuto. <p>b) Sovraccarico da neve Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da gelo, valanghe o slavine; - verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento strutturale del tetto, nonché quelli a lucernari, vetrate e serramenti in genere; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto.
<p>Esclusioni Garanzia Evento socio-politici</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; - diversi da incendio, esplosione e scoppio nel caso di occupazione continuata della proprietà per oltre cinque giorni.
<p>Esclusioni Garanzia Occlusioni, rigurgito e/o traboccamenti</p>	<p>Sono esclusi i danni conseguenti a occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.</p>
<p>Esclusioni Garanzia fuoriuscita acqua condotta</p>	<p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rottura di condutture e/o tubazioni interrate; - gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro; - rottura, per effetto del gelo, di condutture e/o tubazioni esterne al fabbricato.
<p>Esclusioni Garanzia rottura cristalli</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre e sugli specchi medesimi o sui supporti su cui le stesse sono collocate; - da rigature e scheggiature in genere; - da vizio di costruzione o difetto d'installazione; - avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o di stacco di parti dello stesso nonché assestamenti del fabbricato; - alle lastre e agli specchi che rientrano nella definizione di "fabbricato" ovvero in quella di "contenuto", qualora non sia assicurata la rispettiva partita.

Esclusioni Garanzia Danni elettrici	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - causati da usura, carenza e/o mancanza di manutenzione, manomissioni, prove e collaudi; - dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula dell'assicurazione nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte.
Esclusioni Garanzia Ricorso Terzi	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Sezione Furto	
Esclusioni Sezione Furto	La copertura assicurativa non vale per i danni: <p>a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;</p> <p>b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</p> <p>c) commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'Assicurato e/o Contraente; - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono; - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti; <p>d) da furto causato alle cose assicurate in locali lasciati disabitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo le ore 24 del quindicesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente a preziosi o valori; - dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente agli altri enti assicurati; <p>e) agli enti posti all'aperto;</p> <p>f) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;</p> <p>g) indiretti, ovvero quelli che non riguardano la materialità degli enti assicurati salvo quanto previsto all'art. 45 oggetto assicurazione furto</p> <p>Dimora saltuaria A parziale deroga - lettera d) sopra riportata - qualora l'assicurazione venga prestata per una dimora saltuaria dell'Assicurato, le garanzie si intendono operanti qualunque sia la durata della disabitazione per tutti gli enti assicurati con esclusione di enti pregiati, preziosi e valori, per i quali l'assicurazione opera per il solo periodo di abitazione dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.</p>
Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Sezione Responsabilità civile	La copertura assicurativa non vale per i danni: <ul style="list-style-type: none"> - derivanti dallo svolgimento di attività professionale (salvo che per i collaboratori familiari); - derivanti da possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, non contemplati nell'art. 34 oggetto dell'assicurazione; - ad animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - da furto o rapina; - derivanti dalla detenzione e dell'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione

	<p>artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore, salvo quanto previsto al precedente art. 34 oggetto dell'assicurazione; - dall'esercizio dell'attività venatoria; - derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - conseguenti a cattivo stato di manutenzione dei fabbricati; - conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e/o fiscali.
Sezione Tutela Giudiziaria	
<p>Esclusioni</p> <p>Sezione</p> <p>Tutela Giudiziaria</p>	<p>L'assicurazione non è prestata per le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - in materia di diritto tributario e/o fiscale; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; - relative o comunque connesse a immobili non occupati dall'Assicurato; - relative a fatti derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori o derivanti e derivanti da contratto di agenzia; - di valore inferiore a € 300,00. <p>L'assicurazione non vale inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; - se per il veicolo a motore descritto in polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se il veicolo viene usato in difformità da immatricolazione; - se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Codice della Strada) o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della strada; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; - per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.
Soggetti esclusi	
Sezione Responsabilità Civile	
<p>Soggetti esclusi</p>	<p>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il convivente more-uxorio, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.</p> <p>Limitatamente ai danni a cose provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato; - incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. <p>Sono considerati terzi anche i genitori ed i figli dell'Assicurato, purché non conviventi con l'Assicurato stesso, ed abitanti in unità immobiliari distinte. Sono, inoltre, considerati terzi i collaboratori familiari per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.</p>

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Incendio	
Denaro e Titoli di credito in genere	10% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di € 1.500,00, per denaro e titoli di credito in genere.
Preziosi, gioielli e collezioni in genere	50% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di € 15.000,00, per preziosi, gioielli e collezioni in genere.
Singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria	€ 20.000, per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria.
Spese per la demolizione, lo sgombero e il trasporto alla più vicina discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità	Limite di risarcimento, per sinistro, di € 25.000,00.
Spese sostenute per la rimozione, il deposito temporaneo e il ricollocamento del contenuto assicurato	Massimo risarcimento per sinistro di € 20.000,00.
Spese e onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti	La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00.
Spese sostenute dall'Assicurato e documentate inerenti l'utilizzo di un alloggio sostitutivo	Massimo risarcimento per sinistro di € 6.000,00.
Spese per rifacimento di documenti di famiglia	Massimo risarcimento per sinistro di € 250,00.
Perdita di generi alimentari riposti all'interno degli impianti di refrigerazione	La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e con un massimo risarcimento per sinistro di € 260,00. Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari a € 50,00.
Perdita delle pigioni	Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari a € 6.000,00.
Perdita di combustibile	La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari a € 500,00. Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari a € 100,00.
Eventi atmosferici	La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, relativamente agli enti all'aperto di € 2.600,00.
Sovraccarico da neve	La presente garanzia viene prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, pari al 50% della somma complessivamente assicurata alla partite "fabbricato" e "contenuto".
Eventi socio-politici, tumulto popolare, sciopero, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato	La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00.
Danni materiali e diretti ai fissi e agli infissi del fabbricato, provocati a seguito di furto e/o tentato furto, il furto degli stessi	La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00.
Fuoriuscita di acqua condotta	Massimo risarcimento annuo pari a € 20.000,00. Qualora operante la partita "fabbricato" compresa, entro il limite di risarcimento annuo di € 2.500,00.

Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas	La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari a € 1.600 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 260,00.
Occlusione, rigurgito e/o traboccamento	La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari a € 20.000 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 100,00.
Danni elettrici	La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento pari a € 7.500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari a € 100,00.
Rottura di cristalli	La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari a € 1.000,00.
Ricorso terzi	La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e si intende operante solo ed esclusivamente se assicurata la partita "fabbricato" o "rischio locativo".
Sezione Furto	
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi)	30% della somma assicurata.
Gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito	10% della somma assicurata.
Denaro	5% della somma assicurata.
Enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes e altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche se in corpi separati purché nell'ambito della stessa ubicazione	Massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00.
Guasti cagionati dai ladri	Massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 150,00.
Spese di sostituzione delle serrature	La garanzia è prestata con un massimo indennizzo pari a € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro di € 50,00.
Spese di rifacimento di documenti personali	La garanzia è prestata con un massimo indennizzo pari a € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro di € 50,00.
Spese sanitarie	Massimo indennizzo annuo pari ai € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
Sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell'Assicurato, o dai suoi familiari, purché conviventi e maggiorenni, all'esterno dell'abitazione, ma comunque entro i confini dell'U.E.	Massimo indennizzo annuo pari ai € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 100,00.
Furto e rapina di valori e preziosi chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di istituto di credito o bancario	Limite di indennizzo annuo pari a € 1.500,00.
Spese e onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere	Massimo indennizzo, per sinistro, pari a € 2.500,00.
Spese sostenute dall'Assicurato per installazione e/o	Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

rafforzamento di impianto d'allarme e/o porta blindata	
Introduzione forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Sezione Responsabilità Civile	
Danni nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura	Per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 250,00 e che il massimo risarcimento, per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo è pari a € 25.000,00.
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato	Massimo risarcimento, per sinistro, pari a € 250.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 25.000,00.
Proprietà, possesso e uso di animali da sella, da cortile, domestici e da caccia	Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 100,00.
Danni a cose, a seguito di spargimento di acqua e rigurgito di fognature	Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 100,00.
Danni a cose di terzi in consegna e custodia	Franchigia di € 100,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 2.600,00.
Danni da incendio, esplosione e scoppio, anche di gas di elettrodomestici, apparecchi, anche a vapore, impianti, danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute	Massimo indennizzo per sinistro di € 150.000,00.
Danni da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e interruzione o sospensione di attività	Massimale di polizza.
Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio e di lavoro	Franchigia di € 500,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 100.000,00.
Sezione Tutela Giudiziaria	
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	Limite massimo di € 300,00.
Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia	
<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia € 200,00: <ul style="list-style-type: none"> • esempio 1: <ul style="list-style-type: none"> • danno accertato e coperto dall'assicurazione = € 1.000,00; • somma assicurata / limite di indennizzo = € 900,00; • importo indennizzato = € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00; 	

- esempio 2:
 - danno accertato e coperto dall'assicurazione = € 1.000,00;
 - somma assicurata / limite di indennizzo = € 1.100,00;
 - importo indennizzato = € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00;
- Scoperto 10% minimo € 200,00:
 - esempio 1:
 - danno accertato e coperto dall'assicurazione = € 4.000,00;
 - somma assicurata / limite di indennizzo = € 2.900,00;
 - scoperto 10% su danno accertato = € 400,00;
 - importo indennizzato = € 2.800,00, ovvero si applica la somma assicurata / limite di indennizzo
 - esempio 2:
 - danno accertato e coperto dall'assicurazione = € 1.000,00;
 - somma assicurata / limite di indennizzo = € 4.100,00;
 - scoperto 10% su danno accertato = € 400,00;
 - importo indennizzato = € 4.000,00 - € 400,00 = € 3.600,00.

AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato – trova applicazione la cosiddetta “regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro Sezione Incendio

In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:


- limitatamente ai sinistri che colpiscano le garanzie “Eventi socio-politici” fare formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna, salvo diversa autorizzazione da parte dell’Impresa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, lasciando a disposizione dei Periti gli enti rimasti illesi o danneggiati.


Denuncia di sinistro Sezione Furto


In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (art. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile), nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:


- darne avviso all’Impresa o all’intermediario a cui è assegnata la polizza, entro 5 (cinque) giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere

	<p>l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché la descrizione delle parti, persone ed enti coinvolti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare formale denuncia all'Autorità competente, entro 5 (cinque) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, inviando una copia all'Impresa. Per i sinistri che si verificano negli altri paesi dell'U.E., relativi a scippo e/o rapina di effetti personali, l'Assicurato deve presentare denuncia all'autorità del paese in cui si è verificato l'evento e reiterare la denuncia al suo rientro in Italia, inviandone copia all'Impresa; • ove siano stati sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare e custodire le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; • predisporre un elenco dettagliato dei danni, subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, predisporre uno stato particolareggiato degli enti assicurati al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore; • mettere a disposizione dell'Impresa i locali, conti, fatture, registri, titoli di pagamento e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
	<p>Denuncia di sinistro Sezione Tutela Giudiziaria</p> <p>In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (art. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile), nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>presentare denuncia di sinistro all'intermediario a cui è assegnata la polizza, o all'Impresa, entro 5 (cinque) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché la descrizione delle parti, persone ed enti coinvolti.</p> <p>L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, con le modalità suindicate, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.</p> <p>L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese.</p> <p>L'Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute.</p> <p>L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.</p> <p>Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 31 delle Condizioni di Assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa ha l'obbligo di provvedere al pagamento della Prestazione assicurata, qualora indennizzabile e se l'Assicurato ha rispettato le procedure indicate nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro". Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	Modalità di pagamento del premio Nessuna informazione aggiuntiva rispetto al DIP Danni.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Sezioni: Incendio e danni materiali ai beni, Responsabilità Civile e Furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. <p>Sezione Tutela Giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi. <p>In entrambi i casi la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione.</p> <p>I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma e dell'inadempimento.</p> <p>L'assicurazione decade, e con essa i suoi effetti, dal momento della chiusura del conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank.</p>
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto destinato ai Clienti della Banca Popolare dell'Alto Adige ed è rivolto a chi vuole tutelare l'abitazione (anche non di proprietà) per i danni ai locali, al contenuto e per i danni a terzi.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

	<p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Il Luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.</p>
<p>Lite transfrontaliera</p>	<p>Nel caso di lite transfrontaliera tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede al sistema estero competente dandone notizia al reclamante.</p>
<p> Quali costi devo sostenere?</p>	<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 34%.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza “Casa Oggi” per i clienti della Banca Popolare dell’Alto Adige

AVVERTENZA

Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-simile e dell’Informativa privacy deve essere consegnato al Contraente prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.

GLOSSARIO
Polizza "Casa Oggi"
per i clienti della
Banca Popolare dell'Alto Adige
Data ultimo aggiornamento 01-11-2020

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

l'insieme delle garanzie prestate all'Assicurato dalla polizza.

Contraente

il soggetto che stipula la polizza, nello specifico la Banca Popolare dell'Alto Adige.

Franchigia

l'importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa

Allianz S.p.A.

Indennizzo / Risarcimento

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Infortunio

ogni evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Intermediario

l'agenzia di assicurazione o mediatore di assicurazioni (broker), le banche abilitate, per legge, alla vendita e alla gestione di prodotti assicurativi.

Massimo risarcimento annuo

il massimo risarcimento, per uno o più sinistri, che si verifichino nel corso di una medesima annualità assicurativa.

Parti

il Contraente e l'Impresa.

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dell'impegno assicurativo.

Primo rischio assoluto

la forma di assicurazione che copre l'intero valore degli enti assicurati con eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile

Polizza

il documento che prova l'Assicurazione.

Rischi

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

importo, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento con eventuale importo minimo e/o massimo, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valore intero

la forma di assicurazione che copre l'intero valore degli enti assicurati con eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI"

Contenuto enti domestici

enti domestici, preziosi e valori, come da specifiche definizioni che seguono:

- complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici (compresi i relativi allacciamenti), mobilio, arredamento e dotazioni di ufficio;
- impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campioni e quant'altro di simile normalmente pertinente una civile abitazione, la vita privata e l'attività di ufficio privato in quanto coesistente con l'abitazione.

Sono comprese le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine, boxes e altre eventuali dipendenze, comunicanti e non con l'abitazione, anche in corpi separati, purché nell'ambito della stessa ubicazione, nonché ciclomotori e biciclette posti sottotetto al fabbricato, attrezzature, anche sportive e per giochi, poste anche all'aperto.

Sono sempre e comunque esclusi i veicoli a motore, soggetti a immatricolazione, nonché enti oggetto di contratto di leasing.

Esplosione

sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.

Fabbricato

l'intera costruzione edile, ovvero la porzione di maggior fabbricato, occupata dall'Assicurato e/o di proprietà dello stesso e adibita a civile abitazione con annesso studio privato, se esistente, compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato nonché sue pertinenze – anche se in corpi separati – quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nell'area di proprietà ad esso adiacente. L'assicurazione si intende valida e operante anche se il fabbricato assicurato risulta in fase di costruzione e/o ristrutturazione. Sono compresi:

- gli impianti idrici, elettrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (purché fissi), di comunicazione e di prevenzione, compreso l'impianto fotovoltaico se esistente;
- ascensori, montacarichi, scale mobili in genere;
- altri impianti o installazioni, considerati immobili per natura o destinazione, al servizio del fabbricato, ivi comprese antenne radiotelevisive e impianti di ricezione satellitare;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e controsoffittature in genere, moquettes, affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico.

Sono esclusi parchi, alberi di alto fusto, strade private, nonché l'area su cui il fabbricato è costruito.

Ai fini della presente assicurazione il fabbricato assicurato viene classificato nei termini che seguono:

- **fabbricato di categoria I:** fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili; è tollerata l'esistenza di strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
- **fabbricato di categoria II:** fabbricato con tipologia costruttiva mista ovvero costruito e coperto in materiali incombustibili e combustibili;
- **fabbricato di categoria III:** fabbricato costruito e coperto interamente in materiali combustibili.

Si intende compresa ogni pertinenza, comunque costruita, il cui valore non superi il 10% del valore del fabbricato.

Implosione

repentina rottura o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Preziosi

oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura, raccolte numismatiche o filateliche, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere.

Scoppio

repentina rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici

Valore allo stato d'uso

valore di rimpiazzo, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, qualità, funzionamento e ogni altra circostanza concomitante.

Valore di rimpiazzo

spesa necessaria per sostituire enti, diversi dal fabbricato, con altri nuovi o uguali oppure equivalenti per usi, qualità e rendimento economico.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE"

Attività professionale

attività lavorativa remunerata svolta a titolo professionale.

Collaboratori familiari

addetti ai servizi domestici, baby sitters, ragazze alla pari, dog sitters e simili, anche con mansioni occasionali o saltuarie.

Cose

oggetti materiali e animali.

Dimora abituale

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, così come risultante dal certificato di residenza.

Dimora saltuaria

quella non corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, della quale dispone per periodi saltuari a uso proprio e dei suoi familiari conviventi.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "FURTO"

Bagaglio

gli enti domestici portati al di fuori dell'abitazione e custoditi all'interno del bagagliaio di un'autovettura di proprietà o in uso all'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

Contenuto

enti domestici, enti pregiati, preziosi e valori, come da specifiche definizioni.

Dimora abituale

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, così come risultante dal certificato di residenza.

Dimora saltuaria

quella non corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, della quale dispone per periodi saltuari a uso proprio e dei suoi familiari conviventi.

Effetti personali

in quanto di proprietà dell'Assicurato o dei familiari conviventi, capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, preziosi e valori portati indosso o in mano, al di fuori dell'abitazione.

Enti domestici

il complesso dei beni mobili presenti all'interno dei locali occupati dall'Assicurato e adibiti a civile abitazione e, qualora coesistente con l'abitazione, a ufficio privato e/o studio professionale, e pertinenti:

- la civile abitazione, l'ufficio privato e/o studio professionale compreso quanto inerente alla loro conduzione;
- l'uso personale, di casa e la vita privata in genere;

quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- mobili e oggetti di arredamento in genere, anche d'antiquariato, quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte;
- elettrodomestici, audiovisivi, apparecchi e impianti elettrici ed elettronici in genere, compresi impianti di rilevazione e di allarme;
- attrezzatura d'ufficio, documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici;
- articoli di vestiario, libri, raccolte e collezioni;

compresi:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

qualora i locali siano locati all'Assicurato e tali enti rappresentino migliorie apportate dall'assicurato stesso.

Sono esclusi:

- i veicoli a motore soggetti a immatricolazione;
- enti oggetto di contratto di leasing.

Estorsione

reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno a una distrazione patrimoniale allo scopo di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Furto

reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Mezzi di custodia

per tali si intendono:

- cassaforte murata ovvero cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo di parete;
- cassaforte non murata ovvero mobile con pareti e battenti in adeguato spessore costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Porta blindata

porta omologata a norme UNI (9569) almeno di classe I di resistenza all'effrazione oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza per la parte mobile e la parte fissa o infissa nel muro:

- battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura saldamente ancorata al muro;
- almeno due rostri fissi antiscardinamento;
- serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci).

È ammessa la presenza di uno spioncino quadrangolare.

Rapina

reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un profitto.

Valore allo stato d'uso

valore di rimpiazzo, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, qualità, funzionamento e ogni alta circostanza concomitante.

Valore di rimpiazzo

spesa necessaria per sostituire enti, diversi dal fabbricato, con altri nuovi o uguali oppure equivalenti per usi, qualità e rendimento economico.

Valori

denaro, carte valori, titoli di credito in genere.

Vetri antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, e costituito da più strati di vetro accorpato tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza "Casa Oggi" per i clienti della Banca Popolare dell'Alto Adige

Data ultimo aggiornamento 01-11-2020

Art. 1 – Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 31.

L'Impresa liquida a ciascuna persona assicurata che subisca un infortunio l'indennità contrattualmente prevista in polizza.

Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente, in forza del presente contratto, è dovuto alla sede legale dell'Impresa.

Resta convenuto che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro i termini di scadenza dell' obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile, presso l'intermediario al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

L'assicurazione decade, e con essa i suoi effetti, dal momento della chiusura del conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank.

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza, tramite uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- a) addebito diretto sul conto corrente del Contraente o del soggetto pagatore presso la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank; in questo caso il Contraente o il soggetto pagatore se diverso dal Contraente autorizza la Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank ad addebitare sul proprio conto corrente da egli indicato il premio alla firma del contratto, eventuali rate e futuri rinnovi. Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di effetto;
- b) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 3 – Modifica dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento e diminuzione di rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa di ogni aggravamento del rischio; gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro, successivo al secondo, effettuata a termini di polizza, nell'ambito dell'intera durata del contratto, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Tale facoltà può essere esercitata sino al sessantesimo giorno successivo al pagamento od al rifiuto dell'indennizzo stesso.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa. Il recesso esercitato dall'Impresa ha effetto dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte, per la parte relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, nonché qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia, delle Parti stesse, ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 6 – Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così ad ogni scadenza successiva, salvo quanto disposto dall'art. 5. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 7 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente è l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

Art. 10 – Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise previo accordo scritto tra le Parti stesse a mezzo di arbitro rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicine alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

Art. 11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 – Assicurazione per conto di chi spetta

Limitatamente alle garanzie previste alla sezione "Incendio e danni materiali ai beni", l'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall'assicurazione, attribuite al solo Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 – Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più contratti di assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti esistenti.

In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato (artt. 1910 – 1913 Codice Civile). Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Laddove operino uno o più scoperti e/o una o più franchigie rimane stabilito che l'indennità verrà determinata ai sensi dei commi precedenti senza tener conto dello scoperto e/o franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi;
- b) conseguenti all'impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine;
- d) all'ambiente nonché quelli conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell'autorità;
- f) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso.

Art. 15 – Delimitazione territoriale

L'assicurazione è prestata limitatamente ai danni che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché per quelli verificatisi in tutto il mondo, qualora dipendano da responsabilità civile extracontrattuale dell'Assicurato, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito della vita privata.

Relativamente alle garanzie di cui alla sezione "Tutela Legale" l'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E. ed in Svizzera.

Art. 16 – Cumulo di garanzie

Resta convenuto che qualora, in caso di sinistro, il danno risulti essere indennizzabile a termine di più sezioni di polizza, purché operanti, si farà riferimento alla sola sezione più favorevole all'Assicurato.

SEZIONE INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI

(sezione operante se richiamata in polizza)

Art. 17 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, ancorché determinati da colpa grave dell'Assicurato, in conseguenza di:

- 1. incendio:** sono parificati ai danni da incendio, i guasti fatti per ordine delle Autorità, quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, purché non inconsideratamente, allo scopo di limitare il danno, nonché quelli prodotti dagli impianti di estinzione qualora esistenti;
- 2. fulmine;**
- 3. scoppio ed esplosione,** anche se verificatisi all'esterno del fabbricato assicurato (con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi), implosione;
- 4. fumo,** fuoriuscito a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte), purché gli stessi siano correttamente eseguiti, in buon stato di manutenzione ed a norma con le vigenti norme di legge;
- 5. urto di veicoli,** in transito sulla pubblica via, o di natanti in navigazione, purché non appartenenti e/o in uso all'Assicurato o al Contraente;
- 6. caduta di aeromobili,** veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti e cose dagli stessi trasportate, e manufatti astronomici in genere;
- 7. onda sonora** provocata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 8. rovina di ascensori, montacarichi in genere, antenne e parabole** a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni subiti dagli stessi e quelli subiti dagli impianti di pertinenza;
- 9. occlusioni, rigurgito e/o traboccamenti** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all'interno dei fabbricati nonché infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato a seguito di ingorgo o traboccamenti delle grondaie e delle condutture di scarico; sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 20.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 100,00;

- 10. se conseguenti ad uno degli eventi** previsti ai punti precedenti, che abbiano colpito gli enti assicurati oppure altri enti, anche se di proprietà di terzi, posti nell'ambito di 50 metri dagli enti assicurati medesimi:
 - sviluppo di fumi, gas e vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature ed impianti elettronici, di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- 11. fuoriuscita di acqua condotta,** compresa l'acqua piovana, a seguito di rotture accidentali, anche se provocate da gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, installati sia internamente che esternamente al fabbricato assicurato, purché correttamente eseguiti ed in buon stato di manutenzione.
Sono compresi, con un massimo risarcimento annuo pari ad € 20.000,00, i danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale e/o guasto di macchine ad uso domestico collegate a condutture d'acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici del fabbricato.
Qualora operante la partita «fabbricato» sono comprese, entro il limite di risarcimento annuo di € 2.500,00:
 - a) le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, collocati nei muri e/o nei pavimenti, la cui rottura ha provocato la fuoriuscita di acqua;
 - b) le spese, necessariamente sostenute e documentate, per la demolizione di parti del fabbricato per la ricerca del guasto e il ripristino delle stesse.

Sono esclusi i danni causati da:

- **rottura di condutture e/o tubazioni interrato;**
- **gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro;**
- **rottura, per effetto del gelo, di condutture e/o tubazioni esterne al fabbricato.**

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 100,00.

L'assicurazione comprende inoltre:

12. i danni elettrici, ovvero i danni materiali e diretti provocati agli enti assicurati (compresi pc ed accessori per uso privato) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati.

Sono esclusi i danni:

- causati da usura, carenza e/o mancanza di manutenzione, manomissioni, prove e collaudi;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula dell'assicurazione nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari a € 7.500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad € 100,00;

13. la rottura di cristalli, ovvero le spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche comprese le spese di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto – la cui rottura sia dovuta a fatti accidentali.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre e sugli specchi medesimi o sui supporti su cui le stesse sono collocate;
- da rigature e scheggiature in genere;
- da vizio di costruzione o difetto d'installazione;
- avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o di stacco di parti dello stesso nonché assestamenti del fabbricato;
- alle lastre ed agli specchi che rientrano nella definizione di «fabbricato» ovvero in quella di «contenuto», qualora non sia assicurata la rispettiva partita.

Sono compresi gli eventuali danni causati agli enti assicurati dalla rottura delle lastre o specchi;

La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.000,00.

14. le spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas, ovvero in caso di dispersione di gas a seguito di fuoriuscita accidentale dagli impianti di distribuzione, di specifica competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall'azienda di distribuzione e tale da comportare l'interruzione dell'erogazione, l'Impresa indennizza:

- le spese sostenute per la riparazione e/o la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, che hanno dato origine alla fuoriuscita di gas;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione e/o il ripristino di parti del fabbricato assicurato onde consentire le sostituzioni e/o le riparazioni di cui al comma precedente.

Sono escluse spese diverse da quelle su indicate, comprese quelle necessarie per rendere gli impianti conformi alle normative vigenti.

La garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e sempreché sia operante la partita «fabbricato».

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.600,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 260,00;

15. i danni materiali e diretti ai fissi ed agli infissi del fabbricato, qualora assicurato, provocati e seguito di furto e/o tentato furto, compreso, a deroga di quanto previsto all'art.18, il furto degli stessi; **la garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00;**

16. le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto, alla più vicina discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità, i residuati del sinistro, **entro il limite di risarcimento, per sinistro, di € 25.000,00;**

17. le spese sostenute per la rimozione, il deposito temporaneo ed il ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, onde consentire il ripristino del fabbricato danneggiato **con un massimo risarcimento, per sinistro, di € 5.000,00;**

18. il ricorso terzi, ovvero l'Impresa risponde delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da incendio, esplosione o scoppio indennizzabili a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché avvenuti a seguito di danni alle cose di terzi di cui al comma precedente e sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono considerati terzi, se conviventi con l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e si intende operante solo ed esclusivamente se assicurata la partita "fabbricato" o "rischio locativo";

19. la perdita di generi alimentari riposti all'interno degli impianti di refrigerazione, nella dimora abituale dell'Assicurato e in quanto assicurata la partita «contenuto», a seguito di mancata od anormale produzione del freddo;

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 260,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad € 50,00;

20. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme e dei disposti della presente sezione di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata **sino alla concorrenza del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00;**

- 21. la perdita delle pigioni**, purché documentate, relative al fabbricato danneggiato e per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 12 mesi, qualora il fabbricato assicurato sia di proprietà dell'Assicurato e da questi ceduto in locazione a terzi; sono esclusi i danni causati da ritardi nelle operazioni di ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, nonché da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00;
- 22. le spese** sostenute dall'Assicurato e documentate inerenti all'utilizzo di un alloggio sostitutivo aventi caratteristiche analoghe a quello assicurato, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inagibili a seguito di sinistro.
 Nessun indennizzo sarà riconosciuto all'Assicurato per ritardi, nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali nonché per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00;
- 23. la perdita di combustibile** in conseguenza di un evento assicurato o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento ed uso domestico in genere.
La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad € 100,00;
- 24. le spese per il rifacimento di documenti** di famiglia, danneggiati e distrutti **con un massimo risarcimento annuo pari ad € 250,00;**
- 25. le spese di nuova progettazione e gli oneri di concessione edilizia**, relative alla ricostruzione del fabbricato assicurato; l'indennizzo è riconosciuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 18 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore; e, esclusivamente se conseguente a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui al precedente punto 1 e punto 3, fermo restando il disposto dell'art.27;
- 26. eventi atmosferici:** l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza di tali eventi è riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno, compresa la fuoriuscita di acqua da pluviali o grondaie a seguito di occlusione delle stesse a causa della grandine e/o neve.
 L'Impresa non risponde dei danni:
 1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 2) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - intasamento o traboccamento di grondaie o di pluviali per cause diverse da grandine e/o neve; cedimento o franamento del terreno, stillicidio, umidità, neve, gelo;
 3) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - fabbricati in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da grandine o rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e relativo contenuto.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, relativamente agli enti all'aperto di € 2.600,00;
- 27. eventi socio-politici:** l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
 Sono, inoltre, compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati, agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
 L'Impresa non risponde dei danni:
 - di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - diversi da incendio, esplosione e scoppio nel caso di occupazione continuata della proprietà per oltre cinque giorni.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00;
- 28. sovraccarico da neve:** l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
 Sono esclusi i danni:
 - causati da gelo, valanghe o slavine;
 - verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento strutturale del tetto, nonché quelli a lucernari, vetrate e serramenti in genere;
 - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto.
La presente garanzia viene prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, pari al 50% della somma complessivamente assicurata alle partite "fabbricato" e "contenuto";
- 29. rischio locativo:** l'Impresa nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e quelle per la liquidazione del danno da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Fermo restando in disposto dell'art. 28 qualora la somma assicurata a questo titolo risulti inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 18 – Esclusioni

Ferme restando le esclusioni dell'art. 14, in quanto non derogate, sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distruzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 17;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 17.

Art. 19 – Ispezione alle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di ispezionare gli enti assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste dall'Impresa stessa.

Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto Previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- limitatamente ai sinistri che colpiscono le garanzie «Eventi Socio-politici» fare formale denuncia all'Autorità competente Inviandone copia all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa autorizzazione da parte dell'Impresa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, lasciando a disposizione dei Periti gli enti rimasti illesi o danneggiati.

Art. 21 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che le somme assicurate, riportate alle corrispondenti partite di polizza, dovranno corrispondere al:

- valore a nuovo per il «fabbricato»;
- valore di rimpiazzo per il «contenuto»,

con esclusione dei seguenti enti:

- capi di vestiario in genere, biancheria personale e di casa;
- oggetti fuori uso e/o inservibili;
- oggetti e/o mobili di antiquariato;
- preziosi;

per i quali la somma assicurata dovrà corrispondere al valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno, e del relativo indennizzo, si determinano, fermo restando il disposto dell'art. 28, separatamente per ogni singola partita di polizza, con i criteri che seguono:

- per il «**fabbricato**» si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per ricostruire a nuove le parti distrutte e riparare quelle danneggiate escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione e ad ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Si determina, inoltre, il supplemento di indennità che, aggiunto all'importo suindicato, determina l'indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore a nuovo», compresi i maggiori costi per la costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoriamente richiesta dalle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione. Il suindicato supplemento di indennità sarà corrisposto entro trenta giorni dall'avvenuta ricostruzione del fabbricato, anche su area diversa purché ciò non comporti aggravio per l'Impresa, secondo la tipologia preesistente e sempreché la ricostruzione sia ultimata, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- per il «**contenuto**» si stima, al momento del sinistro, il valore allo stato d'uso deducendo il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate. Si determina, inoltre, il supplemento di indennità che aggiunto all'importo suindicato determina l'indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore di rimpiazzo», comprese le spese di trasporto e di montaggio. Il suindicato supplemento di indennità:
 - sarà corrisposto entro trenta giorni dal rimpiazzo del contenuto distrutto e/o danneggiato;

- non sarà riconosciuto per capi di vestiario in genere, biancheria personale e di casa,
- oggetti fuori uso e/o inservibili, oggetti e/o mobili di antiquariato;
- per apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, personal computers e relative periferiche, per i quali siano trascorsi più di due anni dalla data, documentata, di acquisto.

Art. 23 – Preziosi e valori

Resta convenuto che, per preziosi e valori, il massimo risarcimento, in caso di sinistro, sarà pari all'importo di seguito indicato:

- 50% della somma assicurata alla partita "contenuto" con il massimo di € 15.000,00 per preziosi, gioielli e collezioni in genere;
- € 20.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- 10% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di € 1.500,00 per denaro e titoli di credito in genere.

Limitatamente a tali enti non verrà applicato il disposto dell'art. 28; il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore di tali enti.

L'Impresa risarcirà per essi il valore allo stato d'uso, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese.

Art. 24 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata; oppure per volontà concorde delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 25 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati, determinando il valore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 22;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno a termini di polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 24) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 18 lett. a).

Art. 27 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28 – Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo le norme previste dall'art. 22, risulta che, al momento del sinistro, il valore dei beni, esclusi quelli assicurati in deroga all'art. 1907 del Codice Civile, eccede la somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata e valore risultante al momento del sinistro.

L'Impresa, tuttavia, rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro, partita per partita, risulti non superiore al 20%.

Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale verrà applicata esclusivamente per l'eccedenza rispetto a tale percentuale. Resta, inoltre, convenuto che qualora il sinistro venga liquidato applicando la suddetta regola proporzionale, il Contraente si obbliga ad integrare le somme assicurate, per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scoperta, con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di definizione del sinistro.

Qualora il Contraente non ottemperi a tale obbligo l'Impresa, in caso di sinistro, applicherà il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile senza alcuna deroga.

Art. 29 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile superi l'importo di € 50.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo di € 250.000,00.

L'obbligazione dell'Impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

Art. 30 – Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora venga assicurata una sola porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 31 – Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del presente contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede.

Art. 32 – Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i familiari dell'Assicurato;

sempré l'Assicurato stesso rinunci a valersi nei confronti del responsabile del danno.

Art. 33 – Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose assicurate, soggette a privilegio, pegno od ipoteca, sono perite o deteriorate, le somme dovute dall'Impresa a termini di polizza, per indennità della perdita o del deterioramento, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Fermo restando il disposto dell'art. 2742 del C.C.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

(sezione operante se richiamata in polizza)

Art. 34 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono considerate «vita privata» anche le attività di tipo domestico.

Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e-se stabilmente conviventi- i loro parenti ed affini. L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto illecito di persone delle quali egli debba rispondere ai sensi di legge;

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione vale per la responsabilità derivante:

- dalla proprietà e conduzione della dimora abituale e saltuaria e dei relativi impianti, compresi parchi e giardini, anche con alberi ad alto fusto, recinzioni e cancelli anche elettrici, piscine, impianti sportivi ed attrezzature varie, ivi compreso l'uso di macchinari; è esclusa la conduzione della dimora saltuaria nei periodi in cui la stessa sia locata o concessa in uso gratuito a terzi; se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione si estende tanto ai danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto alla quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini;
- per i danni causati dall'Assicurato e dal proprio nucleo familiare, nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura, ovvero durante i periodi di studio dei figli purché tali locali siano situati fuori del comune di residenza dell'Assicurato. L'assicurazione vale anche per i danni da incendio, esplosione e scoppio arrecati ai locali stessi nonché all'arredo domestico di terzi in essi presente. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 250,00 e che il massimo risarcimento, per uno o più sinistri che si verificano nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo è pari ad € 25.000,00;
- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato anche se eseguiti da terzi. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da terzi la garanzia si intende operante per il rischio della committenza, come disposto dal D.L. 494/96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia vale anche per i lavori di costruzione di nuovi fabbricati, con un massimo risarcimento, per sinistro, pari ad € 250.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 500,00. La garanzia opera alla condizione che i lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie ed in conformità alle disposizioni di legge e si intende prestata in eccedenza rispetto ad eventuali coperture assicurative dirette a favore delle imprese alle quali i lavori vengono affidati;
- da uso e proprietà di apparecchi ed elettrodomestici in genere;

- dalla proprietà ed uso di roulettes, campers, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compreso il rischio statico, qualora non rientrante nella disciplina di cui alla legge 990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modifiche; nonché l'attività di campeggio;
- dalla proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, domestici e da caccia; limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà e/o uso di cani, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 100,00. La franchigia non si applica per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti;
- dall'uso di velocipedi, monopattini, anche da parte di domestici, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere;
- dalla proprietà, detenzione ed uso, purché regolarmente autorizzate dalle competenti autorità, di armi da fuoco, per difesa, tiro a segno e tiro a volo, fucili subacquei;
- dalla proprietà ed uso di veicoli a motore anche giocattolo, non soggetti alla legge 990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modifiche;
- dalla proprietà, possesso, uso di natanti, senza motore di lunghezza non superiore a mt. 6.50, o con motore fino a 3 cv fiscali, non soggetti alla legge 990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modifiche, compreso il windsurf o tavola a vela;
- dallo svolgimento di attività sportive e del tempo libero, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti escluse comunque, competizioni svolte sotto l'egida delle federazioni competenti e la pratica agonistica professionistica;
- all'Assicurato per danni cagionati a terzi, trasportati e non, in conseguenza della guida ed uso di veicoli a motore su strade private, qualora non sia operante l'assicurazione di legge. Sono compresi i danni cagionati a terzi, trasportati e non, dai familiari minorenni, a seguito della guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso. L'assicurazione comprende anche l'azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria – Legge 24.12.1969 n. 990 – di veicoli e natanti a motore. La presente garanzia opera anche per ulteriori somme richieste dai terzi danneggiati in eccedenza a quello corrisposto da detto assicuratore. L'assicurazione è efficace a condizione che la guida sia avvenuta all'insaputa del proprietario/locatario del veicolo e che il veicolo stesso risulti assicurato contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
- all'Assicurato, in quanto partecipante, quale genitore, all'attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza;
- dalla conduzione delle abitazioni, fuori sede (per l'intero o per la quota spettante) – site nel territorio italiano – per i figli studenti;
- alle persone che hanno in consegna temporaneamente animali domestici o da cortile o da sella di proprietà dell'Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante purché tali persone non svolgano tale attività per professione.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni:

- cose, a seguito di spargimento di acqua e rigurgito di fognature purché il danno sia conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura di tubazioni e condutture di pertinenza della dimora abituale e saltuaria – per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia € 100,00;
- da incendio, esplosione e scoppio, anche di gas, di elettrodomestici, apparecchi, anche a vapore, impianti; la garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dall'Assicurato o dallo stesso detenute. La presente garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo per sinistro di € 150.000,00;
- da caduta di antenne o parabole;
- da caduta di neve o ghiaccio, non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato costituente la dimora abituale e saltuaria;
- da intossicazione ed avvelenamento causati dalla somministrazione di cibi e bevande;
- cagionati da figli minori dell'Assicurato quando vengono affidati, temporaneamente, a persone con Lui non conviventi, compresa la Responsabilità Civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente ovvero i danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, accidentalmente emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dall'abitazione dell'Assicurato;
- a cose di terzi in consegna e custodia, esclusi gioielli, preziosi, valori e denaro. La presente garanzia si intende prestata con una franchigia di € 100,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 2.600,00;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio e di lavoro purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia si intende prestata con una franchigia di € 500,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 100.000,00.

Art. 35 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dallo svolgimento di attività professionale (salvo che per i collaboratori familiari);
- derivanti da possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, non contemplati nell'art. 34;
- ad animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto o rapina;
- derivanti dalla detenzione e dell'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore, salvo quanto previsto al precedente art. 34;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- conseguenti a cattivo stato di manutenzione dei fabbricati;
- conseguenti ad inadempimenti di obblighi contrattuali e/o fiscali.

Art. 36 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione, il convivente more-uxorio, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Limitatamente ai danni a cose provocati da:

- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato;
- incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono considerati terzi anche i genitori ed i figli dell'Assicurato, purché non conviventi con l'Assicurato stesso, ed abitanti in unità immobiliari distinte. Sono, inoltre, considerati terzi i collaboratori familiari per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 37 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, e comunque fino ad esaurimento del grado di giudizio nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorrono, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende.

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA (sezione operante se richiamata in polizza)

Art. 38 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro i limiti della tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Impresa, entro i limiti delle tariffe degli ordini di appartenenza;
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall'impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00.

Art. 39 – Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata nell'ambito della vita privata e vale per il Contraente e per i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. L'assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata, inoltre, per le controversie derivanti dall'uso di veicoli a motore (autovetture ad uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri ad uso privato, caravans, campers, roulotte, carrelli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari dei mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

L'Impresa assicura le spese di cui all'art.38 comprendendo in garanzia:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa penale nei procedimenti per reati colposi;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le vertenze con Enti o Istituti di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a € 15.000,00;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ove l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

L'assicurazione viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.**

In entrambi i casi la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma e dell'inadempimento.

Art. 40 – Validità territoriale

La garanzia vale per tutti gli Stati europei, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 41 – Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per le controversie aventi per oggetto:

- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- le controversie in materia di diritto tributario e/o fiscale;
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;
- i fatti derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- le controversie di valore inferiore ad € 300,00.

L'assicurazione non vale inoltre:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se per il veicolo a motore descritto in polizza o per il veicolo guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se il veicolo viene usato in difformità da immatricolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 codice della strada) o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189 codice della strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 42 – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata per ogni sinistro fino a concorrenza del massimale indicato in polizza.

Art. 43 – Coesistenza di garanzia

La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 44 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 45 – Gestione del sinistro

a) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.**

b) Scelta del legale e del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra la Impresa e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla Impresa; **in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.**

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all' Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli

tutta la documentazione necessaria. La Impresa conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. **L' Impresa rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.** La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, l'Impresa avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.**

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

d) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L' Impresa, alla definizione della controversia, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), **sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.**

e) Disaccordo fra assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Impresa, sono ripartite al cinquanta per cento fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dall' Impresa.

SEZIONE FURTO

(sezione operante se richiamata in polizza)

Art. 46 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza:
 - violandone le protezioni esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in maniera clandestina, per cui dopo essersi introdotto nei locali in modo clandestino, vi si sia fatto rinchiudere e abbia asportato la refurtiva successivamente a locali chiusi e con scasso, dall'interno, dei mezzi di chiusura;
2. estorsione, rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni da furto e rapina i guasti e gli atti vandalici causati agli enti assicurati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati.

L'assicurazione si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria:
 - massimo indennizzo per sinistro: 30% della somma assicurata;
- b) per gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere:
 - massimo indennizzo per sinistro: 10% della somma assicurata;
- c) per denaro:
 - massimo indennizzo per sinistro: 5 % della somma assicurata.

L'assicurazione è operante altresì per:

3. il furto di enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche se in corpi separati purché nell'ambito della stessa ubicazione, sempreché avvenuto con le modalità previste al precedente punto 1; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00;
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono gli enti assicurati ed i relativi fissi ed infissi compreso il furto degli stessi.
Sono comprese le spese per la sostituzione o il potenziamento di serrature, blindature o congegni di bloccaggio relative ad accessi dall'esterno, danneggiati o forzati dai ladri, nonché i guasti cagionati agli impianti automatici di allarme.
La garanzia si intende operante sino alla concorrenza del massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 150,00;

5. il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari. La garanzia è operante dal momento dello smarrimento o sottrazione indicato nella denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
6. le spese di sostituzione delle serrature con altre uguali ed equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche, sempreché sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
7. le spese di rifacimento di documenti personali, quali ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
8. le spese sanitarie, purché documentate, per infortunio subito dall'Assicurato, o da suoi familiari conviventi, in occasione di rapina e/o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.

L'assicurazione e, inoltre, estesa a:

9. sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari, purché conviventi e maggiorenni, all'esterno dell'abitazione, ma comunque entro i confini della U.E., mentre hanno addosso od a portata di mano gli effetti personali stessi.

La garanzia è operante esclusivamente:

- per furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona;
- per il furto con destrezza, allorché la persona ha indosso od a portata di mano gli effetti medesimi;
- per lo scippo o la rapina, ovvero strappando di mano o di dosso alla persona gli effetti medesimi;
- per il furto avvenuto in caso di incidente stradale.

Sono compresi i danni ad indumenti ed effetti personali conseguenti a scippo e/o rapina.

Sono esclusi i danni a beni portati con sé che siano attinenti ad attività professionale, esercitata per conto proprio e/o di terzi, e i danni ad enti non di proprietà delle persone assicurate.

La garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 100,00;

10. furto e rapina di valori e preziosi chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di Istituto di Credito o Bancario; sono esclusi i danni causati da furto senza effrazione dei mezzi di custodia. La garanzia è prestata in eccedenza al capitale assicurato dall'Istituto di Credito o Bancario con un limite di indennizzo annuo pari ad € 1.500,00;
11. furto in presenza di persone, ovvero il furto commesso attraverso finestre o portefinestre i cui sistemi di chiusura e protezione non siano posti in essere, alla condizione che nei locali vi sia la presenza di persone maggiorenni, e che l'introduzione sia avvenuta a loro insaputa;
12. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente alle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese, a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito; il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 2.500,00;
13. le spese sostenute dall'Assicurato, purché documentate ed effettivamente sostenute entro trenta giorni dalla data del sinistro, per l'installazione e/o rafforzamento di impianto d'allarme e/o di porta blindata; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00.

L'assicurazione è prestata, sempre e comunque, nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 47 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione di cui al precedente art. 46, punto 1, è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno, dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo a da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via

ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o da particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm.

Qualora il furto avvenga con introduzione nei locali, contenenti gli enti assicurati, con superamento mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili di mezzi di chiusura non conformi a quanto suindicato, la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dagli autori del furto per introdursi nei locali contenenti gli enti assicurati.

Art. 48 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
 - dall'Assicurato e/o Contraente;
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono;

- da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti;
- d) da furto causato alle cose assicurate in locali lasciati disabitati:
 - dopo le ore 24 del quindicesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente a preziosi o valori;
 - dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente agli altri enti assicurati;
- e) agli enti posti all'aperto;
- f) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- g) indiretti, ovvero quelli che non riguardano la materialità degli enti assicurati salvo quanto previsto all'art. 46.

Art. 49 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile) nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato o il Contraente deve:

- darne avviso all'Impresa, o all'intermediario a cui è assegnata la polizza, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché la descrizione delle parti, persone ed enti coinvolti;
- fare formale denuncia all'Autorità competente, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, inviando una copia all'Impresa. Per i sinistri che si verificano negli altri paesi della U.E., relativi a scippo e/o rapina di effetti personali, l'Assicurato deve presentare denuncia all'autorità del paese in cui si è verificato l'evento e reiterare la denuncia al suo rientro in Italia, inviandone copia all'Impresa;
- ove siano stati sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'Assicurato e/o il Contraente deve altresì:

- conservare e custodire le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, predisporre uno stato particolareggiato degli enti assicurati al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, conti, fatture, registri, titoli di pagamento e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.

Art. 50 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 51 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata;

oppure, per volontà concorde delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta.

Art. 52 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
- c) momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- d) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro di cui all'art. 49;
- e) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, secondo i criteri dell'art. 53;
- f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di liquidazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 51 - lettera b - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 53 – Determinazione dell'ammontare del danno

- Per gli oggetti domestici, enti pregiati, preziosi ed effetti personali, l'ammontare del danno è dato, per gli enti sottratti o distrutti, dal valore allo stato d'uso che avevano al momento del sinistro e, per gli enti danneggiati, dal costo di riparazione con il limite del valore allo stato d'uso al momento del sinistro; deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
- Relativamente agli enti la cui data di acquisto risulti essere comprovata entro un anno dalla data del sinistro, l'Impresa indennizza il danno in base al valore di rimpiazzo degli enti stessi.
- Per raccolte e collezioni in genere l'Impresa indennizza solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso, in ogni caso, il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
- Per i documenti l'Impresa indennizza le sole spese di rifacimento.
- Per i valori si determina il valore nominale del denaro e carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. 56.
- Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato o il Contraente deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
- Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 54 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione, sempre che non sia stata fatta opposizione e l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 48.

Art. 55 – Recupero degli enti rubati

Se gli enti rubati vengono recuperati, in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli enti medesimi. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli enti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 56 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 57 – Riduzione delle somme assicurate-Reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti; la riduzione ha effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa il reintegro ai valori originali; il reintegro avrà effetto dal momento dell'emissione della relativa appendice da parte dell'Impresa con decorrenza dalle ore 24 del giorno di corresponsione, da parte del Contraente, del rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il periodo che intercorre tra la data di reintegro stessa ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 58 – Dimora saltuaria

A parziale deroga dell'art. 48- lettera d - qualora l'assicurazione venga prestata per una dimora saltuaria dell'Assicurato, le garanzie si intendono operanti qualunque sia la durata della disabitazione per tutti gli enti assicurati con esclusione di enti pregiati, preziosi e valori, per i quali l'assicurazione opera per il solo periodo di abitazione dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati), come precisato nel presente documento.

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è Allianz S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali. La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo Allianz S.p.A. – P.zza Tre Torri 3 - Milano, ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è stato individuato nel Responsabile della Unità Affari Legali, che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo.Allianz@allianz.it.

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (in particolare dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) solo in quanto siano strumentali alla gestione del rapporto connesso alla gestione dei dati stessi. Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati personali;
- dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale e orientamento sessuale della persona, origine razziale o etnica per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e **per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**, ecc.);
- dati giudiziari;
- digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscano alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. sono utilizzati da Allianz S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- in particolare utilizzare i Suoi dati personali per fornire i servizi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati anche eventualmente comunicati a Allianz S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

Allianz S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso – contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, **in caso di rifiuto**, Allianz S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di fiducia che svolgano, per conto di Allianz S.p.A., compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di Allianz S.p.A. e ricoprono la funzione di “responsabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi postali indicate nel plico postale, società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. Così pure i dati personali devono da Allianz S.p.A. essere comunicati, per obbligo di legge, a enti e organismi pubblici, quali Ivass – Consap – Covip – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, Allianz S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali. Nel caso in cui l'interessato voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione potrà visitare il servizio online dedicato **Pronto Allianz Online**. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinino il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea. Allianz S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e

per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di Allianz S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze, per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

7.a Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto. La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l'esercizio dei suoi diritti può visitare il servizio online dedicato **Pronto Allianz Online** oppure telefonare al numero verde 800.68.68.68.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.